
Patente a punti per i cantieri edili

Arrivano i chiarimenti dell'Ispettorato nazionale
del Lavoro

Con riferimento alla c.d. "Patente a crediti" per i cantieri, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti con la Nota del 9 dicembre 2024, n. 9326. Il riferimento, come noto, è al sistema introdotto per qualificare imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Si tratta di indicazioni che attengono al **regime sanzionatorio** relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel dettaglio, il committente o il responsabile dei lavori hanno l'obbligo di verificare il possesso della "patente a crediti", di documenti equivalenti per le imprese straniere o dell'attestazione SOA da parte delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi.

Sanzioni per committenti o responsabili dei lavori che non procedono alle dovute verifiche

Rispetto a tale obbligo occorre distinguere diverse ipotesi:

1. **Assenza della patente ab origine o attestazione SOA:** qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 711,92 ad Euro 2.562,91 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

2. **Affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti:** analoga sanzione troverà applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell'affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti.

Le sanzioni di cui sopra non troveranno viceversa applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all'affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.

Pertanto, in tali fattispecie appare di fondamentale importanza l'individuazione del momento dell'affidamento dei lavori sulla quale occorre svolgere ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.

Sanzioni per imprese o lavoratori autonomi che operano senza patente o con meno di 15 punti

Sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti: in caso di sospensione o revoca del titolo abilitativo o di decurtazione dei crediti al di sotto dei 15 si applicherà nei confronti dell'impresa esecutrice o del lavoratore autonomo, la sanzione di cui all'art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a Euro 6.000).

Le sanzioni in esame si applicano esclusivamente ai lavori affidati a partire dal 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore dell'obbligo di possesso della patente a punti nei cantieri.

Eccezioni all'obbligo di possesso della patente a crediti

Esistono, inoltre, due eccezioni all'obbligo di possesso della patente a crediti con almeno 15 crediti o della attestazione SOA:

1. Una prima eccezione all'obbligo del possesso della patente è contenuta al comma 2, ultimo periodo, dell'art. 27, secondo il quale, "**nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro**".
2. Una seconda eccezione al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti è contenuta nello stesso comma 10, che permette il **completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di**

esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008.

Tale ipotesi trova applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l'esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15.

Qualora **il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello**

stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l'attività dovrà cessare stante l'assenza del titolo abilitante.

L'onere della prova spetta all'impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.

L'eccezione contenuta al comma 10 non risulta applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti



Osservatorio 231



Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI |